

## IL REQUISITO DI “IMMEDESIMAZIONE” NELL’IMPRESA DEL RESPONSABILE TECNICO

L’esercizio delle attività impiantistiche è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali “da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti”.

Il responsabile tecnico, surroga il titolare privo dei necessari requisiti tecnico-professionali nell’esercizio materiale dell’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell’attività dell’impresa di prevalente rilievo tecnico.

Il responsabile tecnico deve avere un “rapporto di immedesimazione con l’impresa”; riferendosi con ciò alla “necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa”. Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest’ultimo che consenta al “preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell’impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività della stessa”.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Il responsabile tecnico è necessariamente una persona fisica immedesimata con l’impresa e non può quindi essere un ente collettivo.

Il socio di società che sia nominato responsabile tecnico deve essere uno dei soci “partecipanti al lavoro”. Con tale espressione non si vuole però circoscrivere l’attività del socio ad una prestazione lavorativa manuale, essendo sufficiente un’opera di costante controllo sui servizi offerti dall’impresa nella quale assume il ruolo di responsabile tecnico. Il socio amministratore in quanto tale è automaticamente immedesimato. Non è quindi strettamente necessaria una prestazione lavorativa manuale, purché sia verificata la stabilità e la continuità del vincolo e il rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa. Il mero socio accomandante di sas poiché non può avere poteri di amministrazione al fine dell’immedesimazione dovrà essere inevitabilmente socio lavoratore.

Le forme di immedesimazione attualmente consentite sono le seguenti:

- **Titolare di impresa individuale**
- **Socio accomandatario di sas** (il mero socio accomandante non soddisfa i requisiti di immedesimazione)
- **Socio di snc** (anche senza legale rappresentanza)
- **Amministratore di società di capitali** (anche senza legale rappresentanza)
- **Dipendente** (con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time)
- **Collaboratore/coadiuvante familiare**
- **Procuratore speciale/istitutore**
- **Somministrazione di lavoro**
- **Lavoro ripartito**

Non possiedono invece i presupposti dell’immedesimazione le seguenti figure contrattuali:

- **Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.)**
- **Il contratto di collaborazione a progetto (CO.PRO.)**
- **Il lavoro intermittente**
- **L’associato in partecipazione**